



CITTÀ di SAVIGLIANO

(Provincia di Cuneo)

Ordinanza n° 5

OGGETTO: Deroga al divieto di abbruciamento scarti vegetali periodo 01 novembre - 31 marzo anno successivo. – Periodo 19 marzo – 31 marzo 2020.

IL SINDACO

- Vista la Legge Regionale 4 ottobre 2018 n. 15 – Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000 n. 353 (legge quadro in materia di incendi boschivi);
- Visto l'art. 16 – comma 1 della Legge Regionale 22 gennaio 2019, n.1 – Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale – che prevede il divieto di abbruciamento degli scarti vegetali nel periodo compreso tra il 01 novembre ed il 31 marzo dell'anno successivo;
- Visto l'art. 1 della Legge Regionale 26 febbraio 2020, n.3 che modifica ed integra l'anzidetto art. 16 della L.R.1/2019 con l'inserimento del seguente comma 1bis : "Il divieto di abbruciamento degli scarti vegetali nel periodo compreso tra il 01 novembre ed il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all'art.10, comma 2 della L.R. 4 ottobre 2018, n.15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 – Legge quadro in materia di incendi boschivi), può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai Sindaci, con propria ordinanza.....omissis";
- Visto l'andamento climatico della stagione invernale in corso che, di fatto, sta anticipando l'attività vegetativa con conseguente necessità di anticipare determinate attività agricole come la pulizia di terreni e l'eliminazione di scarti vegetali conseguenti alla manutenzione delle colture frutticole tipiche del territorio;
- Letta la Determinazione n. A18 116 del 4 febbraio 2020, con la quale la Regione Piemonte aveva dichiarato lo stato di massima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio regionale, e considerato che la stessa è stata revocata a decorrere dall'11 marzo 2020, con Determinazione A18 549 del 9 febbraio 2020;
- Visto le tante richieste pervenute agli uffici comunali da parte di aziende agricole locali;
- Visti i DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Considerato che fra le misure adottate con i sopraccitati DPCM, la sospensione di varie attività e la limitazione degli spostamenti, hanno indirettamente migliorato la qualità dell'aria e tenuto conto che ribadiscono che restano comunque garantite le attività nel settore agricolo;
- Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267;
- Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

dal 19 al 31 marzo 2020 la deroga al divieto di abbruciamento degli scarti vegetali.

L'attività in deroga dovrà essere svolta nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art.182 comma 6bis del D.LGS. 152/2006 e s.m.i., delle normative Regionali attinenti la materia, delle vigenti Ordinanze e Regolamenti comunali e dei DCPM del 8, 9 e 11 Marzo 2020 (COVID 19).

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto a tutti i cittadini e realtà agricole interessate attraverso gli organi di informazione atti a garantirne la tempestiva divulgazione.

Che la presente ordinanza venga comunicata ai seguenti uffici ed Enti:

- CORPO DI POLIZIA LOCALE (unione.terredellapianura@legalmail.it);
- COMANDO Prov. VV.FF. di Cuneo (com.prev.cuneo@cert.vigilfuoco.it);
- STAZIONE CARABINIERI FORESTALE Cuneo (cp.cuneo@pec.corpoforestale.it);
- A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo (dip.cuneo@pec.arpa.piemonte.it);
- FEDERAZIONE Provinciale Coltivatori Diretti (cuneo@pec.coldiretti.it);
- UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI (confagri.cuneo@legalmail.it);
- C.I.A. – Confederazione Italiana Agricoltori (ciacuneo@legalmail.it).

Savigliano, il 18/3/2020

IL SINDACO

Giulio Ambroggio

